

REGOLAMENTO

SERVIZIO DISTRIBUZIONE

ACQUA

E ACQUEDOTTI COMUNALI

INDICE

- NATURA E MODALITA' DELLE CONCESSIONI

- Art.1
 - Art.2
 - Art.3
 - Art.4
 - Art.5
 - Art.6
 - Art.7

- CONDIZIONI GENERALI

- Art.8
 - Art.9
 - Art.10
 - Art.11
 - Art.12
 - Art.13
 - Art.14
 - Art.15
 - Art.16
 - Art.17
 - Art.18
 - Art.19

- FONTANELLE PUBBLICHE

- Art.20

- PRESE

- Art.21
 - Art.22
 - Art.23
 - Art.24
 - Art.25
 - Art.26
 - Art.27
 - Art.28

- CONTATORI E RILIEVI DEL COMUNE

- Art.29
 - Art.30
 - Art.31
 - Art.32
 - Art.33
 - Art.34
 - Art.35
 - Art.36
 - Art.37
 - Art.38

- IMPIANTI INTERNI

- Art.39
 - Art.40
 - Art.41

- Art.42
- Art.43
- [EROGAZIONE A BOCCA LIBERA PER SERVIZIO ESTINZIONE INCENDI](#)
- Art.44
- Art.45
- Art.46
- Art.47
- Art.48
- Art.49
- Art.50
- [RINUNZIE ALLE SOMMINISTRAZIONI –VOLTURE](#)
- Art.51
- Art.52
- Art.53
- Art.54
- [PAGAMENTI](#)
- Art.55
- Art.56
- Art.57
- Art.58
- Art.59
- [PENALITA' CONTRAVVENZIONI VERTENZE](#)
- Art.60
- Art.61
- Art.62
- [DISPOSIZIONI TRANSITORIE](#)
- Art.63
- Art.64
- [TARIFFA](#)

NATURA E MODALITA' DELLE CONCESSIONI

Art.1 – Il comune di Viano esercita in economia e con diritto di privativa ai sensi dell'art.293 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3/3/1934 n. 383 e dell'art.15 del R.D. 15/10/1925 n. 2578 il servizio di distribuzione dell'acqua degli acquedotti comunali secondo le norme del presente regolamento ed annessa tariffa.

Art.2 – La concessione dell'acqua viene fatta di norma per uso domestico soltanto ai proprietari di immobili situati nelle località provviste di condutture di distribuzione.

Per le case situate lungo le strade non ancora provviste di condutture di acqua, è in facoltà della Amministrazione comunale di concedere la fornitura a quelle condizioni che riterrà di prescrivere.

La concessione potrà essere fatta anche agli inquilini e conduttori di immobili quando sia possibile eseguire la necessaria diramazione o rendere indipendente quella già esistente in modo da poter applicare un contatore con il relativo rubinetto di arresto per ogni inquilino o conduttore, nonché in tutti quei casi in cui sia dato il consenso del proprietario dell'immobile.

La concessione viene fatta anche per altri usi sempre che la disponibilità lo permetta.

Art.3 – Il Comune potrà concedere l'acqua anche per gli immobili situati lungo le strade o in località non ancora munite di conduttura, quando il numero dei richiedenti e la quantità di acqua da erogare siano tali da compensare la spesa totale o quella parte di essa che sarà stabilita dalla Amministrazione comunale sia assunta dagli interessati.

Art.4 – La somministrazione dell'acqua verrà fatta esclusivamente a deflusso facoltativo con misurazione a contatore.

Potranno anche essere concesse speciali derivazioni delle condotte principali per bocche da incendio.

Art.5 – La somministrazione dell'acqua verrà concessa in seguito a regolare domanda presentata dall'interessato su di apposito modulo fornito dal Comune. Detta domanda dovrà essere debitamente riempita e firmata dall'interessato o da un suo rappresentante munito di procura legale.

Le domande degli inquilini o conduttori di stabili, esercizi ecc. dovranno essere corredate dal nulla osta steso nella forma prescritta dal Comune e firmata dal proprietario dello stabile.

Art.6 – Il Richiedente, con la presentazione della domanda, si obbliga di sottostare, senza riserve od eccezioni, alle norme del presente Regolamento e relativa tariffa, nonché a tutte le disposizioni, tanto tecniche che amministrative, che potrebbero essere emanate dalla Amministrazione comunale.

Art.7 – L'Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accogliere quelle domande di concessione, che potessero presentare inconvenienti od essere pregiudizievoli per il funzionamento degli acquedotti.

CONDIZIONI GENERALI

Art.8 – Le concessioni sono temporanee e avranno la durata di un anno a partire dal I gennaio. Se avranno inizio nel corso dell'anno, la loro durata sarà corrispondente alla frazione dell'anno in corso .

Le concessioni si intenderanno tacitamente prorogate di anno in anno a meno che una delle parti non ne dia disdetta con lettera raccomandata entro il mese di Settembre di ciascun anno.

Art.9 – L'utente sarà tenuto a pagare i corrispettivi fissati per la concessione non appena saranno ultimate e pronte a funzionare le opere relative alla presa e al collocamento del contatore, fermo stante che ogni pagamento decorrerà dal I di ogni mese e che il mese incominciato sarà computato per intero.

Art.10 – Il quantitativo minimo giornaliero di acqua per il quale viene accordata la concessione è di litri duecento.

Art.11 – Nessuno può usare l'acqua degli acquedotti comunali senza aver ottenuto la concessione. Contro i trasgressori si procederà a norme di legge e del presente Regolamento.

Art.12 – L'acqua fornita ad uso stabile deve essere esclusivamente consumata nel medesimo, intendendosi per stabile approvvigionato quello della consistenza censuaria esistente al momento della concessione.

E' vietato perciò all'utente, sotto pena il pagamento di una annualità di consumo minimo e risarcimento degli eventuali danni, di farne uso a favore di terzi, salvo che agli inquilini e dipendenti, od in qualche modo di approvvigionare altro stabile o parte di esso sia pure attiguo a meno che non sia di proprietà dello stesso utente, e di esportare acqua in qualunque quantità e per qualsiasi ragione dal fabbricato per il quale viene concessa.

Art.13 – Nessun utente potrà usufruire dell'acqua per uso diverso da quello specificato nella domanda per il quale viene concessa.

E' vietato in particolare all'utente d'acqua per uso domestico di impiegare l'acqua stessa per innaffiare od irrigare prati, campi, giardini, orti, cortili, strade, e comunque per gli altri usi che non siano strettamente attinenti ai bisogni familiari.

Qualora ne facesse uso per il quale fosse stabilita una tariffa superiore l'intero quantitativo d'acqua consumata nel quadrimestre durante il quale venne accertato l'abuso, verrà fatto pagare al prezzo stabilito dalla tariffa delle concessioni per uso industriale, e l'utente sarà passibile di un ammenda da £.500 a £. 2000, oltre alle sanzioni del codice penale.

Art.14 – L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione di pressione dipendenti da forza maggiore, dalla esecuzione di nuovi lavori o da riparazioni alle opere di condotta e l'utente non potrà per questo richiedere o pretendere alcun risarcimento di danni o rimborsi o indennità di sorta, n" la risoluzione del contratto.

Qualora però l'interruzione superi i 5 giorni, e sempre che l'utente ne faccia domanda scritta, gli sarà rimborsato il canone minimo proporzionalmente ad ogni giorno di sospensione, oltre i 5 giorni di cui sopra.

Tale disposizione non è applicabile quando la sospensione sia stata comunque provocata dall'utente.

Art.15 – In caso di sospensione generale o parziale l'Amministrazione comunale ne darà notizia mediante pubblico avviso.

Art.16 – Nel caso d'incendio, per l'estinzione del quale possano servire le condotte degli acquedotti comunali, l'Amministrazione ha la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua ai privati.

Art.17 – L'Amministrazione si riserva ad esclusivo ed insindacabile suo giudizio, di revocare in qualunque momento le concessioni, qualora lo richiedano gravi ragioni, senza che l'utente possa pretendere indennizzi di sorta

Art.18 – L'Amministrazione comunale ad ogni effetto del presente Regolamento si riserva sempre di controllare, verificare ed ispezionare a mezzo propri agenti in qualsiasi momento e senza preavviso, gli impianti e gli apparecchi destinati alla condotta e alla distribuzione dell'acqua nei fabbricati. Gli agenti suddetti dovranno quindi avere libero accesso alle proprietà private.

Art.19 – Gli utenti sono esclusivamente responsabili verso i terzi di ogni eventuale danno al quale potesse dar luogo la collocazione e l'esercizio del loro impianto.

FONTANELLE PUBBLICHE

Art.20 – Il Comune provvede al collocamento, conservazione, trasloco e soppressione delle fontanelle pubbliche, a suo insindacabile giudizio a seconda delle esigenze.

E' severamente proibito:

- a) – di attingere ed apportare acqua dalle fontanelle pubbliche con uno o più recipienti di capacità complessiva superiore a litri I;
 - b) – di applicare direttamente alle bocche di erogazione delle fontanelle qualsiasi mezzo di conduzione dell'acqua;
 - c) – di incanalare l'acqua mediante tubi o con altri mezzi per condurla alle proprietà private;
 - d) – di usare l'acqua per lavare alle fontanelle indumenti, biancheria, automobili ecc.;
- i contravventori, come quelli che danneggiassero le fontanelle pubbliche o ne impedissero comunque il regolare funzionamento, sono puniti a norma de presente Regolamento e del codice penale.

PRESE

Art.21 – Ogni fabbricato o proprietà privata dovrà avere una diramazione separata con una presa d'acqua sul tubo principale.

Allorché trattasi di fabbricato appartenente a diversi proprietari, l'Amministrazione comunale potrà stabilire che vengano collocate tante prese quanti sono i proprietari del fabbricato stesso.

Art.22 – Le prese, ossia le opere di derivazione della condotta principale e relativi accessori fino al contatore saranno eseguite dall'Amministrazione comunale, tramite i suoi incaricati, addebitandone la spesa all'utente.

La precedenza per l'esecuzione di dette opere è stabilita dall'ordine cronologico della presentazione della domanda di cui all'art.5

Art.23 – L'utente per il diritto alla presa, dovrà corrispondere, oltre al rimborso delle spese di cui all'articolo precedente, un contributo "una tantum" a fondo perduto come sarà stabilito di volta in volta dall'Amministrazione comunale con deliberazione della G.M.

Per le prese per estinzione di incendio il contributo verrà stabilito dall'Amministrazione comunale come dal comma precedente.

Art.24 – Le opere di scavo e di riassetto del suolo stradale, ed i lavori che comunque occorressero, verranno eseguiti a cura e spese dell'utente.

Art.25 – Il diametro della presa e della tubazione fino al contatore sarà, a giudizio della Amministrazione comunale, stabilito in rapporto alla quantità di acqua richiesta, e subordinato, in ogni modo, al diametro della condotta principale.

Art.26 – All'origine di ogni presa o diramazione sarà collocato sotto il suolo o dove sarà ritenuto più conveniente a giudizio dell'Amministrazione, un rubinetto di arresto del quale solo il comune possederà la chiave.

E' vietato a chiunque di procurarsi e far uso di chiavi dei rubinetti di arresto.

Art.27 – E' proibito manomettere con nuovi attacchi od altro, o portare modificazioni a quanto fa parte della presa. Verso i contravventori si procederà a termine del presente Regolamento, salvo ogni altro provvedimento di legge.

Art.28 – Tutte le verifiche, manovre, manutenzioni e riparazioni occorrenti alle opere di presa fino al contatore compreso, spettante esclusivamente all'Amministrazione comunale e sono vietate agli utenti o a chiunque altro sotto pena dei pagamenti dei danni e delle sanzioni previste dal presente Regolamento e dal codice Penale.

CONTATORI E RILIEVI DEL COMUNE

Art.29 – I contatori sono forniti esclusivamente dall'Amministrazione comunale che avrà diritto al rimborso della relativa spesa, i contatori potranno essere sostituiti dall'Amministrazione comunale con altri di portata uguale o diversa a suo insindacabile giudizio e l'utente resterà obbligato a corrispondere al prezzo del nuovo contatore.

Art.30 – I contatori verranno collocati nel luogo giudicato più conveniente dall'Amministrazione comunale.

L'Utente dovrà concedere per esso il posto richiesto nello stabile, ed occorrendo, provvedere alla costruzione di un pozzetto, secondo le modalità prescritte dalla stessa Amministrazione.

Di norma i contatori verranno posti entro apposita nicchia nell'interno della casa ed in immediata adiacenza al muro frontale nel punto di immissione della condotta.

L'accesso al contatore dovrà essere sempre facile e possibile.

Il diametro del contatore sarà stabilito dall'Amministrazione comunale.

Art.31 – Ogni contatore sarà piombato con speciale sigillo e la rottura di esso darà luogo ad una penale a carico dell'utente di £.3000 salvo ogni altra sanzione di legge ed al risarcimento dei danni eventuali.

Art.32 – Quando l'utente ritenesse erronee le indicazioni del contatore, l'Amministrazione comunale, dietro richiesta scritta dell'utente, provvederà a verificare l'apparecchio.

Se alla verifica risultasse accertato il lamentato difetto, le spese delle prove saranno a carico del Comune, se invece la verifica comprovasse l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del tre per cento (3%) in più con deflusso normale, le spese suddette saranno a carico dell'utente.

Art.33 – La lettura dei contatori verrà eseguita dagli appositi incaricati comunali nell'ultimo mese di ogni quadrimestre.

Art.34 – Qualora il consumo del quadrimestre non raggiunga la quantità minima stabilita, l'utente sarà tenuto ugualmente a pagare l'importo di detto quantitativo senza che possa pretendere che la quantità consumata in meno in un quadrimestre possa essere conteggiata a diminuzione della quantità consumata in più in un altro quadrimestre.

Art.35 – Qualora il contatore per qualsiasi causa indipendente dall'utente, avesse cessato di funzionare o avesse un funzionamento irregolare, il consumo verrà stabilito dal successivo articolo n.38

Art.36 – Il consumo verrà commisurato, se nel primo anno di esercizio, sulla media di consumi dei mesi anteriori a quello della constatazione dall'errore o della mancata lettura, se negli anni successivi, sulla media dei consumi degli ultimi due quadrimestri senza però che possa essere inferiore al minimo giornaliero stabilito, il quale è dovuto in ogni caso.

Art.37 – Gli utenti potranno in qualunque tempo richiedere una verifica al contatore dietro versamento anticipato di un deposito di £.500.

Se la verifica confermasse il lamentato difetto la spesa relativa sarà a carico del Comune, che restituirà all'utente il deposito di cui al precedente comma, mentre l'acqua segnata in più o in meno verrà compensata per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.

Se invece la verifica comprovasse che il contatore dà indicazioni esatte o con la tolleranza del 3% in più o in meno a deflusso e pressione normali, le spese relative saranno a carico dell'utente, deduzione fatta dal deposito di cui al primo comma.

Art.38 – la presentazione della domanda di verifica del contatore non dà diritto a ritardare il pagamento del consumo indicato dal contatore stesso, salvo eventuale rimborso.

IMPIANTI INTERNI

Art.39 - Gli impianti di distribuzione e i relativi apparecchi nell'interno degli stabili, e la loro manutenzione, sono eseguiti a cura e spesa sotto la responsabilità degli utenti, i quali perciò possono valersi dell'opera di idraulici di loro fiducia.

L'Amministrazione comunale non potrà assumere l'esecuzione quando ne sia richiesta alle condizioni da stabilirsi di volta in volta.

Art.40 – Gli impianti per la distribuzione interna, qualora siano eseguiti dall'Amministrazione comunale, diverranno proprietà dell'utente solo quando esso ne abbia integralmente e regolarmente effettuato il pagamento.

Art.41 – Qualora gli impianti anzidetti venissero a cura dell'utente a mezzo di ditte private, il medesimo dovrà uniformarsi alle prescrizioni che l'Amministrazione comunale riterrà necessarie per il buon funzionamento del servizio.

Qualora tali impianti non fossero conformi a tali disposizioni l'Amministrazione comunale potrà tenere in sospenso la somministrazione dell'acqua fino a che le prescrizioni stesse non saranno pienamente adempiute.

Art.42 – Negli impianti interni devono essere sempre osservate le seguenti norme:

- a) – I tubi delle condotte, preferibilmente in ferro zincato, devono per quanto possibile, essere collocati in aree non fabbricate o a profondità sufficiente ed all'esterno dei muri o in apposito nicchio e sufficientemente protetto dall'azione del calore e dal gelo;
- b) – E' vietato l'uso di serbatoi domestici comunicanti con la tubazione principale. Però se il concessionario vuole collocare un serbatoio deve dichiararlo nella domanda di cui all'art.5 e disporre la tubazione interna in modo che non sia possibile all'acqua del serbatoio ricadere nella condotta principale;
- c) – Sono vietate le comunicazioni dirette dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapore o acqua calda non potabile o commista a sostanze estranee o di altra provenienza, oppure i collegamenti con latrine e fogne. È invece permesso l'uso dell'acqua per irrorazione e lavaggi delle latrine con interposizione di una vaschetta aperta con rubinetto a galleggiante. Dalla vaschetta l'acqua deve essere scaricata alla latrina mediante apposita tubazione isolata e senza alcuna comunicazione con quella che conduce l'acqua alla vaschetta.

Art.43 – E' sempre in facoltà dell' Amministrazione comunale di fare ispezionare a mezzo di propri agenti in qualsiasi momento, gli impianti interni, e gli utenti hanno l'obbligo di lasciare libero accesso a tali agenti.

Con tali ispezioni l'Amministrazione comunale esercita un diritto, ma non assume responsabilità per eventuali danni che derivassero da imperfezioni e difetti degli impianti.

EROGAZIONE A BOCCA LIBERA PER SERVIZIO ESTINZIONE INCENDI

Art.44 – In seguito ad apposita domanda, fatta nei modi e nei termini di cui all'art.5 l'Amministrazione comunale potrà concedere speciali derivazioni per bocche d'incendio.

L'Amministrazione comunale determinerà il diametro della presa in base al numero ed alla ubicazione delle bocche d'incendio.

Art.45 – Le prese e gli impianti di distribuzione per bocche d'incendio dovranno essere indipendenti da ogni altra erogazione d'acqua.

Art.46 – Le bocche di presa sono fornite per il servizio di estinzione d'incendi dall'Amministrazione comunale senza che la medesima assuma responsabilità alcuna sulla loro efficienza.

È fatto divieto di innestare prese sulle condutture delle bocche da incendio.

Art.47 – Tutte le opere di costruzione e manutenzione delle bocche d'incendio e le relative condutture sono a carico dell'utente come pure le spese per le visite e ispezioni.

Art.48 - I rubinetti delle singole bocche da incendio verranno sigillate dall'Amministrazione comunale e solo in caso di incendio l'utente potrà rompere il sigillo e servirsi della presa, dandone però immediato avviso alla Amministrazione stessa.

Qualora fosse constatata la rottura del sigillo non per causa d'incendio oppure non fosse mandato l'avviso prescritto l'utente sarà passibile di una ammenda di £.5000.

Art.49 – L'Amministrazione comunale si riserva in ogni tempo il diritto di verificare le eventuali perdite di acqua dalle bocche d'incendio e di addebitare all'utente l'acqua che, dalle indicazioni di apposito contatore, risultasse perduta.

Art.50 – La ricorrenza delle concessioni delle bocche d'incendio, la loro durata e la loro scadenza verrà stabilita nei modi indicati dall'art.8 e si intende che dovranno essere osservate, oltre le precedenti particolari norme, tutte le disposizioni del presente Regolamento in quanto applicabili.

RINUNZIE ALLE SOMMINISTRAZIONI –VOLTURE

Art.51 – Qualora l'utente non intenda più servirsi della concessione dell'acqua, dovrà avvisare per iscritto l'Amministrazione comunale nei modi indicati dall'art.8.

Art.52 – Il trapasso ad altri della proprietà dell'immobile a cui l'acqua viene somministrata, non comporta la risoluzione della concessione e in ogni caso l'utente, i suoi eredi ed aventi causa, sono tenuti al pagamento del consumo dell'acqua.

Art.53 – Nel caso di trasferimento tra vivi della proprietà dell'immobile per il quale fosse in corso la concessione dell'acqua, l'utente dovrà darne avviso all'Amministrazione comunale entro 15 giorni dall'avvenuto trasferimento, restando però responsabile degli impegni assunti finché il suo successore non abbia accettato i suoi obblighi e pattuita una nuova concessione.

Art.53 – In caso di demolizione completa del fabbricato le concessioni si intendono risolte all'atto della disdetta, però senza diritto da parte dell'utente alla restituzione del deposito cauzionale della rata del canone relativo al quadrimestre in corso e con l'obbligo di completare i pagamenti dei quali fosse debitore verso il Comune.

PAGAMENTI

Art.55 – I corrispettivi per le concessioni d'acqua verranno pagati nei modi e nei periodi stabiliti dal successivo art.56 ed in conformità all'annessa tariffa del presente Regolamento.

Per le somministrazioni d'acqua straordinarie e per usi speciali verranno stipulati di volta in volta prezzi da concordarsi e da approvarsi dalla Giunta Municipale.

Art.56 – Il pagamento del canone d'abbonamento per consumo d'acqua per uso domestico che per uso industriale e per bocche da incendio, dovrà effettuarsi agli appositi agenti comunali in tre rate con scadenza al 15 Aprile, 15 Agosto e 15 Dicembre di ciascun anno su rilascio di regolare quietanza.

Le eventuali contestazioni non danno diritto all'utente di ritardare i pagamenti.

Art.57 – Trascorso un mese dalle scadenze indicate dall'I comma dell'articolo precedente, senza che si sia verificato il pagamento, l'utente incorrerà in una penale di £.5 per ogni 20 £ o frazione della somma dovuta, fermo stante il diritto dell'Amministrazione comunale di sospendere l'erogazione dell'acqua senza bisogno di avviso.

L'Utente inadempiente non potrà mai pretendere indennità di sorta per l'avvenuta sospensione dell'erogazione dell'acqua.

Art.58 – Per la riattivazione del servizio, l'utente dovrà, oltrechè versare le somme dovute, rimborsare tutte le spese dovute dall'Amministrazione comunale per la chiusura e apertura della presa, nonché quant'altro necessario per il riattivamento dell'erogazione dell'acqua.

Art.59 – A garanzia dei canoni di abbonamento per consumo dell'acqua e di ogni altro obbligo relativo alla concessione, l'utente dovrà versare alla tesoreria comunale, a titolo di deposito infruttifero, la somma di £.1000.

Tale deposito sarà rimborsato dietro presentazione della ricevuta rilasciata all'atto di versamento del deposito stesso, qualora venga negata la concessione, ed alla fine della concessione sempre che l'utente abbia soddisfatto agli obblighi contrattuali.

PENALITA' CONTRAVVENZIONI VERTENZE

Art.60 – Le contravvenzioni alle disposizioni del seguente Regolamento verranno rilevate dall'Amministrazione comunale a mezzo di propri agenti, ed i contravventori saranno passibili di un ammenda da £.1000 a £.5000 salvo le applicazioni delle altre penalità comminate dai Regolamenti e leggi speciali e Codice penale.

In ogni caso di contravvenzione l'Amministrazione comunale ha il diritto di sospendere l'erogazione dell'acqua agli utenti contravventori finché essi non siano uniformati alle disposizioni del presente Regolamento. La sospensione della somministrazione dell'acqua avrà luogo oltre che nei casi previsti dagli articoli precedenti anche quando l'utente incorre nel ritardato pagamento dell'ammenda e durerà fino al pagamento dell'ammenda stessa.

Art.61 – Il Sindaco del Comune di Viano è autorizzato a stare in giudizio come attore e convenuto, appellante e appellato in qualsiasi vertenza con gli utenti, sia attiva che passiva, presso tutti i gradi di giurisdizione, con facoltà di eleggere avvocati e procuratori.

Art.62 – A tutti gli effetti del presente Regolamento e delle speciali convenzioni di ogni singolo contratto, come pare per la determinazione della competenza territoriale, gli utenti con la presentazione della domanda di concessione, eleggono il loro domicilio speciale in Viano presso la sede municipale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.63 – Il presente Regolamento comunale andrà in vigore all'atto della sua approvazione.

Art.64 – L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare on qualsiasi momento le presenti e norme ed annessa tariffa.

Tali modifiche si intenderanno obbligatorie anche per coloro che abbiano concessioni in corso, salvo che essi con lettera diretta all'Amministrazione comunale nel termine di 15 giorni dalla data di comunicazione delle modifiche non dichiarassero di ritenere cessata la concessione allo scadere del quadrimestre successivo alla comunicazione.

TARIFFA

Canone per consumo acqua:

1. per uso domestico £.4 al mese con un massimo di consumo giornaliero di litri 50 per persona e litri 60 per capo bovino e litri 30 per suino.
Per l'eccedenza del consumo massimo stabilito al punto precedente
La tariffa da applicarsi è stabilita in £.8 al mese.
2. Per uso industriale £.8 al mese